



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 74 – 11 GENNAIO 2021**

Riunione del giorno 8 gennaio 2021

35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- ROSSI LUDOVICA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato - Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

*“**ROSSI LUDOVICA**: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.*

All'udienza in modalità videoconferenza intervenivano il Procuratore federale Avv. Massimo Caravetta e la sig.ra Rossi.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpata e per l'applicazione di idonea sanzione; quanto all'incolpata la medesima, previa rinuncia alla difesa tecnica, riferiva che non era a conoscenza della norma che non permetteva di partecipare al torneo.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei



giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

Nessuna memoria perveniva da parte dell’atleta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro avvalorati dalla mancanza di valide eccezioni difensive da parte dell’incolpata.

Nello specifico risulta comprovato che l’atleta ha preso parte al torneo di Bellaria e che tale manifestazione non era stata autorizzata né organizzata, dalla Federazione. È pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali ai tesserati è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB”* (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett.C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell’atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

PQM

delibera di sanzionare l’atleta Rossi Luovica con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 8 gennaio 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 11 gennaio 2021